



Comune di Benna
Provincia di Biella

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Comune di Benna – Regione Piemonte – Provincia di Biella – Via Re Umberto I n. 1
C.F.81003850021 – P.IVA 00396850026

C.A.P. 13871 – ☎ 015.5821203 – 📠 015.2558087 – E-mail anag.benna@ptb.provincia.biella.it

CAPO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1

1 - In conformità alle disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte contenute nel titolo VII del R.D. 09.07.1939 n° 1238 sull'Ordinamento dello Stato Civile, i famigliari, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio di Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.

2 - All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc. del defunto, il tutto in osservanza dell'art. 140 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

Art. 2

1 - A norma dell'art. 103, sub a) del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265 i medici devono per ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

2 - Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

3 - L'obbligo della denuncia della causa di morte è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria per riscontro diagnostico e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n° 285.

4 - Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964, n° 185.

5 - Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune ne darà immediata informazione all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

6 - Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

7 - Il Comune entro trenta giorni invierà copia della scheda di morte all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

Art. 3

1 - Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio. Quest'ultima, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, incaricherà dell'esame del materiale rinvenuto il Medico necroscopo e comunicherà i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 4

1 - Le funzioni di Medico necroscopo di cui all'art. 141 del R.D. n° 1238/1939 sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un Medico nominato dell'Unità Sanitaria competente.

2 - Il Medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

3 - La visita del Medico necroscopo deve sempre essere effettuato non prima di 15 ore del decesso, salvo i casi previsti dai successivi artt. 10 - 11 - 12 e, comunque, non dopo le ore 30.

Art. 5

1 - Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. n° 1238/1939, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2 - Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.

3 - A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4 - Nei casi previsti dai commi 2 e 3 i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 6

1 - L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del R.D. n° 1238/1939, sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2 - La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 3.

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 7

1 - I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti a riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15.02.1961, n° 83. Il competente Servizio dell'A.S.L. - può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte dia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserla, o a richiesta del Medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

Art. 8

1 - I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente del D.Lgs. 17 marzo 1995, N.230.

Art. 9

1 - I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal Direttore Sanitario dell'Ospedale o della Casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, della scheda di morte, di cui all'art. 2. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri

diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 2, ultimo capoverso.

2 - Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusa, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie n° 1265/1934 e successive modifiche.

3 - Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPO II

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART.10

1 - Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art.2 della Legge 29 Dicembre 1993 n.578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo Decreto del Ministero della Sanità N.582 del 22 AGOSTO 1994 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte", nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifero, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla legge 2 dicembre 1975 N.644 e successive modifiche ed integrazioni, (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico) non incompatibili o non in contrasto con la legge 29 dicembre 1993 N.578 e con il Decreto del Ministero della Sanità 22 agosto 1994 n.582.

Art. 11

1 - Nei casi di morte improvvisa, ed in cui sui abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. precedente.

Art. 12

1 - Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti i segni di iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del competente Servizio dell'A.S.L. - il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione.

Art. 13

1 - Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il competente Servizio dell'A.S.L. — adotta le misure cautelative necessarie.

Art. 14

1 - In apposito locale del cimitero, che corrisponde alla camera mortuaria, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme per il periodo prescritto:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o luogo pubblico;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

2 - Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

3 - Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. n° 185/1964.

ART. 15

Conformemente a quanto contemplato negli articoli nn.12, 13, 14 e 64 del D.P.R. 285/90 il cimitero è dotato di un locale che funge da camera mortuaria, in possesso dei requisiti previsti all'art.65 del già citato D.P.R. 285/90, deposito di osservazione, obitorio e sala per autopsie.

CAPO III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 16

1 - Trascorso il periodo di osservazione, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt.10 e segg.

del presente Regolamento, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 17

1 - Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 18

1 - Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 19

1 - I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm. 2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2 - Per le tumulazioni, anche se temporaneamente in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 cm..

Art. 20

1 - Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo del necroforo, deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2 - Tra le due casse quando si tratti di tumulazione prima della chiusura dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciamento di liquidi.

3 - Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1. della Circolare 24/Min-San in data 24 giugno 1993 e COMUNQUE non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art.3.2 della Circolare predetta, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura, Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al competente Servizio dell'A.S.L. che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

Art. 21

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione ed estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, venga constatata la perfetta tenuta del feretro e verificato che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro, potrà ugualmente consentirsi il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 69 del Regolamento.

Art. 22

1 - Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 23

1- Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria--

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il competente ServizioASL abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 24

1 - Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 25

1 - E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2 - Il responsabile del servizio o il necroforo sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

CAPO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 26

1 - Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2 - L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al necroforo.

3 - Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n° 285/1990.

4 - Il trasporto delle salme dei non abbienti è a carico del Comune e viene effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

5 - L'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonchè il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito, sono disciplinati dal Sindaco.

Art. 27

1 - Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2 - Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 28

1 - Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere

al defunto estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa le vieti su proposta del competente Servizio dell'A.S.L. _____ nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2 - Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero .

quando si tratti di malattie infettive - diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 29

1 - Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il competente servizio dell'A.S.L. — dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 30

1 - I cortei funebri negli orari disciplinati dal Sindaco, debbono, di regola seguire la via più breve dell'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 31

1 - I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada nè possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 32

1 - Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 27 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 33

1 - Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

2 - Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, tali salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.. dopo che sia trascorso il periodo di osservazione secondo quanto previsto agli artt.8 e segg. del D.P.R. 285/90 nonché al Capitolo 3 della Circolare 24/Min-San in data 24 giugno 1993.

3 - Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

Art. 34

1 - Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. Il necroforo non potrà abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 35

1 - Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01.07.1937, n° 1397 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. n° 285/1990.

2 - Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28.04.1938, n° 1055.

3 - Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso gli Stati non aderenti alla citata Convenzioni di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. n° 285/1990.

Art. 36

1 - Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato civile rilascerà al necroforo il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 84 del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Sindaco.

Art. 37

1 - Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 38

1 - Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. n° 285/1990.

Art. 39

1 - Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0.660 saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2 - Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO V

INUMAZIONI

Art. 40

1. Il cimitero ha campi comuni e spazi per concessioni ai privati destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto) scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

2 - Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

3. La fossa è concessa all'atto della morte e il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 10 dalla data di inumazione.

Art. 41

1. Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune con un cippo portante il N. progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone per l'assetto fino alla costipazione del terreno.
- 2 - Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.
- 3 - Il cippo deve essere costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici.

Art. 42

- 1 - Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 43

- 1 - Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse dei cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
- 2 - I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalla fossa di inumazione.

Art. 44

- 1 - Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- 2 - Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla casa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

- 3- Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm.2.
- 4- Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- 5- Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
- 6- Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm..
- 7- Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
- 8- E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
- 9- Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
- 10- Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART.45

- 1 - Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
- 2 - Spetta alla Giunta Comunale fissare, con propria deliberazione, le tasse di concessione per le inumazioni.

ART.46

- 1 - Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art.42.
- 2 - Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
- 3 - E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc..

Art. 47

1 - Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. All'infuori di quanto indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 48

1 - Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella, senza pagamento di tassa.

2 - Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare iscrizioni integrative.

CAPO VI

TUMULAZIONI E SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 49

1. Al fine di tumularvi le salme ovvero i resti o le ceneri di propri parenti, il Comune può concedere l'uso a privati di:
 - a. Aree per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, anche con cripte seminterrate, nelle apposite aree individuate dal Piano Regolatore Cimiteriale.
 - b. Loculi nelle apposte strutture esistenti nel cimitero (colombari);
 - c. Cellette (nicchie) ossario e/o cinerarie per i resti mortali rinvenuti o derivanti delle ordinarie esumazioni o estumulazioni ovvero per le urne contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione delle salme o dei resti mortali di cui al capo VIII del presente Regolamento, secondo le prescrizioni del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria (attualmente, D.P.R. 285/1990) e della normativa regionale vigente.

Articolo 50

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alla lettera a) e b) del precedente articolo 49 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/1990.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali di cui alla lettera c) del precedente articolo debbono essere raccolti in cassette di zinco corrispondenti ai requisiti di cui all'articolo 36 del D.P.R. 285/1990.
3. È consentita la collocazione delle cassette di cui al precedente comma 2 in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro, a condizione che le dimensioni del medesimo siano adeguate.

Articolo 51

1. Le tariffe per le concessioni di cui all'articolo 49 e per le aree per le singole inumazioni, nonché quelle per la dispersione delle ceneri, sono fissate annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale. In difetto si considerano vigenti nell'anno le tariffe da ultimo approvate dal medesimo organo.

ART.52

1 - Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

ART.53

1 - Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente a condizione che siano residenti, o originarie del Comune oppure residenti in passato, per almeno 25 anni.
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie di cui almeno una residente.
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
- d) a famiglie non residenti con riconosciuti legami storico/culturali con il Comune.

2 - Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3 - Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere la concessione della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

4 - Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle;
- il coniuge;
- gli affini ascendenti e discendenti diretti.

5 - Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Il diritto d'uso di sepolture private di cui alla lett.d) è limitato al 10 per cento della disponibilità complessiva di nuove aree destinate a tombe di famiglia.

ART.54

1 - La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'art.93 D.P.R.10-9-90 n.285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei

concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al decesso.

2- La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

Articolo 55

1. I loculi di cui al punto b) dell'articolo 49 del presente Regolamento possono contenere un solo feretro ed il diritto di sepoltura è limitato alla salma della persona in favore della quale venne effettuata la concessione.
2. È consentita, in parziale deroga a quanto previsto dal precedente comma, la tumulazione nel medesimo loculo, oltre al feretro della salma per il quale è stata concessa, anche di una sola urna cineraria contenente le ceneri di un solo defunto che sia il relativo coniuge oppure diretto discendente (figlio).
3. Il diritto di sepoltura concesso non può essere ceduto dal concessionario in alcun modo né a qualsiasi titolo ad altri soggetti, né per oggetto diverso da quello indicato nel contratto di concessione.
4. Alla morte del concessionario, gli eredi subentrano nel rapporto e hanno l'obbligo di comunicare all'Ente le generalità del rappresentante di essi per ogni eventuale rapporto di carattere amministrativo. In mancanza di tale notifica, l'Amministrazione Comunale può rivolgersi, per ogni provvedimento, ad uno qualunque degli eredi, esigendo eventualmente il rimborso delle spese sostenute per la notifica delle comunicazioni non riuscite a causa della mancata comunicazione suddetta.
5. I manufatti di cui alle lettere b e c dell'articolo 49 possono essere concessi a privati che siano residenti all'atto del decesso ovvero siano stati residenti in passato o ancora siano originari del Comune. Possono inoltre essere concessi a persone che abbiano riconosciuti legami storico culturali con il Comune ed il suo territorio ovvero a coloro i cui membri della famiglia siano già tumulati nel cimitero Comunale.
6. La concessione dei manufatti di cui alle lettere b e c dell'articolo 49 avverrà all'atto del decesso della persona la cui salma o ceneri dovranno essere ivi tumulate.
7. La concessione di cui al comma precedente avrà durata di anni trentacinque (35) dalla data del decesso.
8. È consentita la prenotazione dei manufatti di cui al precedente comma 6 da parte dei soggetti indicati nel comma 5 ed esclusivamente a proprio favore, a condizione che gli stessi abbiano compiuto il settantacinquesimo (75) anno d'età. La prenotazione consente di riservare il loculo per un massimo di anni trenta (30) decorrenti dalla data della richiesta e viene concessa alle tariffe in vigore all'atto dell'istanza stessa.
9. Nel caso previsto dal precedente comma, all'atto del decesso la prenotazione si muta in concessione che non può comunque avere durata inferiore a trentacinque (35) anni dalla data del decesso. A tal fine, gli eredi del defunto dovranno versare la tariffa vigente alla data del decesso, rapportata al periodo intercorrente tra la prevista scadenza della prenotazione e la scadenza della concessione di trentacinque (35) anni dalla data del decesso.
10. Nel caso in cui gli eredi non provvedano al versamento della quota di cui al comma precedente ovvero a quella di concessione a seguito di idoneo avviso ed entro il termine massimo di 30 giorni dal decesso, si provvederà al recupero coattivo della somma, con vincolo di solidarietà tra gli eredi stessi.
11. In presenza di urgenti situazioni di oggettiva e definitiva gravità, debitamente documentata da apposita certificazione medica, su istanza della persona interessata potrà concedersi la prenotazione di cui al comma 8 anche in deroga al limite d'età ivi previsto.
12. Alla scadenza del periodo di concessione ovvero di quello di prenotazione, il manufatto concesso rientrerà nella piena disponibilità del Comune.
13. Gli eredi, o anche uno solo di essi, del concessionario ovvero quelli del defunto potranno chiedere nell'anno della scadenza della concessione il rinnovo della medesima, che potrà essere concessa, valutata la disponibilità di manufatti cimiteriali e salve eventuali ulteriori condizioni vigenti alla data di scadenza, per un periodo di ulteriori anni quindici (15) e previo versamento della tariffa vigente all'atto della concessione del rinnovo.
14. Alla scadenza del rinnovo, la concessione potrà essere ulteriormente rinnovata alle condizioni di cui al comma precedente e a discrezione dell'Amministrazione Comunale.
15. In qualsiasi momento, la concessione è risolta di diritto nel caso in cui venga meno l'oggetto della stessa indicata nel relativo contratto.
16. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità per motivi tecnici o ragioni di forza maggiore di sostituire il manufatto concesso ai sensi dei commi precedenti con altro del medesimo tipo.
17. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità verso il concessionario o i suoi eredi per la distruzione, in tutto o in parte delle lapidi o di altri beni od oggetti posti sul loculo concesso ai sensi del successivo articolo 56, per qualunque causa fortuita o di forza maggiore.

Articolo 56

1. Dopo la tumulazione dovrà apporsi sul manufatto concesso una lapide contenente il cognome, il nome, la data di nascita e di morte del defunto e ne dovrà essere garantito il buono stato di conservazione e il decoro, compresi eventuali fregi e ornamenti metallici della stessa.
2. Le lampade votive, le decorazioni, nonché eventuali abbellimenti o ulteriori iscrizioni che volessero realizzarsi sulla lapide di cui al primo comma, potranno essere eseguite ed apposte solo dopo apposita autorizzazione comunale. Non è comunque consentita la posa di oggetti che sporgano dalla lapide di oltre 10 centimetri.
3. Nel caso previsto dal precedente comma, in caso di apposizione in mancanza di autorizzazione, il competente ufficio intimerà gli interessati a rimuovere gli oggetti non autorizzati o vietati, con avvertimento che decorso inutilmente il termine perentorio assegnato, si procederà d'ufficio alla rimozione con piena rivalsa per tutte le spese conseguenti sui soggetti intimati.
4. Le spese derivanti dalle previsioni dei commi precedenti saranno a carico degli eredi del defunto ovvero del richiedente la posa di cui al comma 2, con possibilità per il Comune di rivalersi sugli stessi in caso di intervento urgente in sostituzione a garanzia del decoro cimiteriale ovvero in caso di rifiuto degli stessi di ottemperare alla richiesta di intervento.

Articolo 57

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere oggetto di concessione edilizia, rilasciata dal Responsabile del Servizio, su conforme parere della Commissione Edilizia Comunale. All'atto della approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato.
5. Forme, tipologie e dimensioni sono fissate dalla Giunta.

Articolo 58

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o nel sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti, oltre al valore delle opere murarie costruite nel soprassuolo o nel sottosuolo.

Articolo 59

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Articolo 60

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno durata di 99 anni salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma, e ciò perché consti sempre all'autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso di domanda e di constatata regolarità della successione, la successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3. Il comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che si sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Articolo 61

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente superiore eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10.02.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, N. 803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 62

1. Le concessioni delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Articolo 63

1. Nel caso in cui la prenotazione, di cui al comma 8 del precedente articolo 55, venga rinunciata dal richiedente entro dieci (10) anni dall'accoglimento dell'istanza, sarà riconosciuto un rimborso pari al 50% della somma originariamente versata. Qualora la rinuncia sia effettuata dopo tale termine ed entro 20 anni dalla prenotazione il rimborso riconosciuto sarà pari ad un terzo ($\frac{1}{3}$) della somma originariamente versata. Oltre il 20° anno non si procederà ad alcun rimborso.
2. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di rinuncia alla concessione a seguito di esumazione straordinaria e trasferimento dei resti o delle ceneri in altro cimitero ovvero in tomba di famiglia.
3. In caso di esumazione straordinaria, per qualsiasi ragione ammessa dalla Legge, non è riconosciuto alcun rimborso."

CAPO VII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 64

- 1 - Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

2 - Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento o alla scadenza della concessione se trattasi di sepoltura privata.

3 - Le seconde allorché i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità giudiziaria per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990.

Art. 65

1 - Le esumazioni ordinarie per compiuto decennio, a mente dell'articolo 82 del D.P.R. n° 285/1990, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

Art. 66

1 - Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

2 - In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente articolo 39.

3 - Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal necrofono. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

4 - Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

5. Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, fino alla piena attuazione del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22, occorre fare riferimento a quanto disposto dalla D.G.R.2 giugno 1997 n.122-19675 e dalla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n.24.

Art. 67

1 - Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 35 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità giudiziaria

2 - Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.

3 - I feretri estumulati, compresi quelle delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

4. Qualora le salme vengano rinvenute in stato di completa mineralizzazione, le ossa potranno essere direttamente deposte nell'ossario comune ovvero, racchiuse nelle apposite cassette di zinco di cui all'art.36 del D.P.R.285/90, potranno essere tumulate nelle nicchie di cui al punto.c) dell'art.49 del presente Regolamento Comunale.

5. Conformemente a quanto stabilito dall'art.86 comma 3 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Art. 68

1 - Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. n° 285/1990, integrate con quanto disposto dal comma 1° dell'art. 67 del presente regolamento.

Art. 69

1. Le esumazioni straordinarie e le estumulazioni eseguite in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione per le salme da trasportare in altre sepolture o cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del necroforo.

2 - In caso di esumazioni straordinarie e le estumulazioni eseguite in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione, ordinati dalla Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del Necroforo sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 70

1 - Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2 - Esaminata la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello coperto da telone cerato quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

3 - Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione ed estumulazione, devono

essere accuratamente lavati e quindi, eventualmente, disinfettati.

Art. 71

1 - Nei casi di estumulazione ed esumazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, il necroforo è autorizzato ad assistere e ad operare, anche supportato da eventuali, occasionali aiutanti, nella esecuzione di dette operazioni,

CAPO VIII

CREMAZIONE, IMBALSAMAZIONE, AUTOPSIE

Art. 72

1 - La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.

b) In mancanza di disposizioni testamentarie, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art.20 della Legge 04.01.1968, n.15, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile.

c) Certificato in carta libera del medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal competente Servizio dell'A.S.L. — dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2 - In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 73

1 - Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Articolo 74

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Articolo 75

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto o in appositi spazi, denominati nicchie cinerarie, dati in concessione ad enti morali o privati.
2. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie del colombario vengono stabilite in sede di redazione del Piano Regolatore Cimiteriale, tenuto conto delle dimensioni delle cassette e delle nicchie ossario.
3. In deroga a quanto dispone il precedente comma 1 del presente articolo, è consentita la collocazione di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro, a condizione che le dimensioni del loculo siano adeguate.
4. Nel rispetto della L.R. 31 ottobre 2007 n.20 l'urna deve essere chiusa ermeticamente e non può essere aperta (salvo che per l'operazione della dispersione finale) né le ceneri possono essere travasate e suddivise in altri contenitori; inoltre la titolarità è individuale ed esclusiva.
5. La titolarità della detenzione delle ceneri non ha una scadenza definita, pertanto è valevole fino al decesso del titolare, oppure fino alla rinuncia o all'impossibilità per specifiche ragioni (es. salute, cambio di residenza etc.) ad assumersi le responsabilità correlate all'affidamento.
6. La titolarità della detenzione delle ceneri, se non è stata individuata dal defunto è stabilita secondo i criteri di cui alla L.R. 20/07.
7. La titolarità della detenzione delle ceneri può essere trasferita agli eredi. E' ammesso il recesso (rinuncia) del diritto all'affidamento, specificando in tal caso quale destinazione il cimitero comunale oppure trasferimento ad altro titolare. Qualora in seguito a decesso o recesso del titolare non risulti possibile individuare un'altra persona disponibile ad assumersi la responsabilità della detenzione dell'urna cineraria, le ceneri sono conferite al cimitero per essere raccolte nel cinerario comune ovvero per essere disperse nel Giardino delle Rimembranze.
8. Il luogo di conservazione dell'urna deve essere compatibile con le norme di carattere igienico-sanitario. E' fatto divieto conservare le urne nei locali adibiti a cucine, dispense e, per motivi di decoro, in luoghi aperti al pubblico e/o fabbricati precari.
9. Il trasferimento di luogo di detenzione (oltre che di titolarità) deve essere comunicato e registrato.

Articolo 76

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 27 e 35, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Articolo 77

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte del competente servizio A.S.L. della scheda di morte di cui all'articolo 2, ultimo capoverso.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva – diffusiva il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al servizio dell'A.S.L. competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'articolo 254 del T.U. delle leggi sanitarie n. 1265/1934.

Art. 78

1 - I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere debbono essere eseguiti, sotto controllo del competente Servizio dell'A.S.L.---
da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2 - Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 79

1 - L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica n.185/1964.

CAPO IX

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI
E PERSONALE ADDETTO

Art. 80

1 - Fatto salvo quanto previsto dall'art.50 del D.P.R. 285/90 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune, se:

- a) originari (genitori residenti al momento della nascita);
- b) in passato residenti nel Comune per almeno un terzo della loro esistenza in vita o per un periodo di almeno 25 anni;
- c) legati da particolari condizioni alla vita del Comune stesso.

Art. 81

1. Il cimitero comprende:
- a. Un'area destinata ai campi di inumazione;
 - b. Un'area destinata alla costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura)
 - c. Una camera mortuaria che funge anche da deposito di osservazione, obitorio e sala per le autopsie.
 - d. Una cappella;
 - e. I servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali;
 - f. Un ossario comune;
 - g. Un cinerario comune;
 - h. Un colombario per raccogliere le urne cinerarie e le cassette di zinco per la raccolta dei resti mortali;
 - i. un'area destinata alla dispersione delle ceneri, denominata Giardino delle Rimembranze.

Art. 82

1 - Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale: un necroforo.

Art. 83

- 1 - In quanto responsabile del servizio il necroforo:
- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n° 285/1990;
 - b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - c) è tenuto a denunciare all'autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale;
 - d) consegna un esemplare del registro di cui sopra ad ogni fine anno all'archivio comunale e conserva l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 84

- 1 - In quanto custode del cimitero il necroforo:
- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere, come previsto dall'art. 23 del D.P.R. n° 285/1990;
 - b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità Giudi-

Art. 88

1 - Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.

2 - Tale atto sarà ritirato dal necroforo alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri qualora siasi ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

3 - Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nell'accennata autorizzazione.

4 - Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 89

1 - Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione e inumazione in sepolture particolari.

2 - Esse si fanno con un'ordine prestabilito entro fosse scavate nei gendi spazi scoperti, a tal uso destinati.

3 - Sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarsi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.

Art. 90

1 - È stretto dovere del necroforo di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

2 - Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste durino da dieci anni come accenna l'art. 65.

3 - Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami saranno smaltiti conformemente a quanto previsto, per la fattispecie, all'art. 66 comma 5.

Art. 91

1 - Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

2 - Scaduti i sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà di proprietà del Comune.

CAPO XII

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 92

1 - Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 93

1 - I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. È assolutamente vietata l'introduzione di cani anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi minori di anni 14 se non accompagnati da persone adulte. È proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri famigliari.

Art. 94

1 - Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del necroforo raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 95

1 - Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti

sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 96

1 - E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto dei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc..

2 - Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del necroforo di ritirarli per essere distrutti o usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso dello stesso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 97

1 - Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

2 - Le tombe di famiglia ed i loculi in concessione perpetua dovranno essere tenute con decoro. Qualora a parere del Comune si rendano necessari interventi di manutenzione, i concessionari o loro eredi sono tenuti ad eseguire i lavori. Nel caso di inadempienza ovvero nei casi in cui venga accertata l'inesistenza di soggetti obbligati a curarne la manutenzione, la concessione decadrà ed il Comune rientrerà in possesso della disponibilità. Per la collocazione dei resti mortali rinvenuti dovrà essere seguita una procedura analoga a quella prevista dal 5° comma dell'art. 55 del presente Regolamento.

Art. 98

1 - Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche semplici fiori, gli arbusti e le corone.

Art. 99

1 - E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interi del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Articolo 100

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è di competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o, nel caso di cremazione di resti mortali, di quello in cui si trovano le ceneri.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predispose apposito Registro denominato "Registro Comunale delle Cremazioni", conservato presso la sede comunale, in cui vengono annotate, per ciascun soggetto sottoposto a cremazione, tutti i passaggi che accompagnano l'iter della salma, dall'autorizzazione motivata alla cremazione, all'affidamento dell'urna, ai trasferimenti di titolarità, al luogo di collocazione dell'urna o di dispersione delle ceneri; il registro avrà spazio sufficiente ed adeguato per trascrivere i riferimenti ad atti amministrativi, comunicazioni, autorizzazioni, annotazioni e date, con richiami ai luoghi ove tali atti sono conservati. Per ogni singola cremazione sarà, in particolare, allegato al registro un fascicolo contenente tutti gli atti ad essa correlati. Scopo del "Registro Comunale delle Cremazioni" è quello di garantire che sia possibile conoscere, in ogni momento, la precisa ubicazione delle urne concesse in affidamento e l'identità dei titolari, fino all'atto finale della dispersione nel cimitero."
3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata nel rispetto della volontà del defunto comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
4. Per coloro che, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano disperse ed il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
5. Qualora il defunto non abbia individuato la persona incaricata della dispersione delle proprie ceneri, la sua volontà è eseguita dai seguenti soggetti:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune e precisamente dal competente servizio cimiteriale comunale per la dispersione nell'apposita area di cui all'art. 81 lettera i), del presente regolamento.
6. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per disperdere le ceneri.
7. Nell'autorizzazione alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del D.P.R. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5.
8. Qualora il defunto non abbia specificato il luogo della dispersione, le ceneri sono disperse, a cura dell'incaricato alla dispersione, nell'apposita area individuata all'interno del Cimitero Comunale.
9. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione, se diverso.

TABELLA DELLE CONCESSIONI GRATUITE

N	Natura della concessione gratuita
1	Collocamento dei cippi di altezza non superiore al m. 1 e di croci semplici sia in ferro che in legno
2	Collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1,20 e di lapidi con sopracopertina e solo in marmo e larghezza non superiore ai m. 0,70.